



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N 36 DEL 25.03.2016

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura del servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e per la produzione, stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati. Aggiudicazione definitiva.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente provvedimento formalizza l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura del servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Province Autonome di Trento e di Bolzano e per la produzione, stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati.

IL DIRIGENTE DEL COORDINAMENTO REGIONALE ACQUISTI PER LA SANITA'

Con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 96 del 26.11.2015 è stata indetta procedura aperta per la fornitura del servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e per la produzione, stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati, individuando il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per il valore di gara complessivo presunto pari a €.200.250.000,00 Iva esclusa (comprensivo del periodo quinquennale di fornitura di €.133.500.000,00, dell'eventuale rinnovo biennale di €.53.400.000,00 e dell'eventuale proroga di sei mesi di €.13.350.000,00).

Tale procedura di gara è stata attivata nell'ambito della programmazione delle procedure di gara centralizzate a livello regionale, di competenza del CRAS, come disposto dalle DD.GG.RR.VV. nn. 431 del 04.04.2014 e 564 del 21.04.2015 e sulla scorta delle risultanze del lavoro, in particolare di stesura del Capitolato Tecnico di gara, da parte del Gruppo Tecnico preposto e istituito con Decreto del Direttore della Sezione Controlli e Governo del SSN n. 44 del 19.05.2015. Peraltro, nell'ottica di espletare una gara a lotto unico interregionale che garantisse un unico fornitore del servizio capace di offrire una gestione più efficiente dello stesso in termini di volumi di materia prima conferita e di conseguente processo industriale di lavorazione, con la DGRV n. 1135 del 01.09.2015 era stato approvato il Nuovo Accordo tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano (NAIP) finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto a favore di tutti questi enti.

Nel bando di gara, pubblicato nelle forme di rito, è stato prestabilito il giorno 22.01.2016 alle ore 12,00 quale termine per la presentazione delle offerte.

In data 15.12.2015 è pervenuto un preavviso di ricorso, ai sensi dell'articolo 243-bis del Codice degli Appalti, da parte della ditta Grifols Italia S.p.a. in cui si contestava un presunto effetto limitativo derivante dalle prescrizioni dell'art. 2 del capitolato speciale di gara a danno di tutti quegli operatori economici, come la stessa Grifols, dotati di registrazioni quasi esclusivamente nazionali dei propri prodotti emoderivati.

A seguito di tale eccezione, con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n.107 del 22.12.2015, sentito in merito anche il Gruppo Tecnico preposto alla redazione del capitolato di gara, la Stazione Appaltante ha proceduto, tra l'altro, alla modifica del capitolato speciale in senso più estensivo.

Della succitata modifica la ditta ne è stata informata con nota di cui al protocollo regionale n. 521003 del 22.12.2015, alla quale è seguita la pubblicazione del medesimo summenzionato decreto n.107/2015 nelle forme di rito.

In data 23.12.2015 la ditta Grifols Italia S.p.a., nel prendere atto della modifica del capitolato speciale, ha richiesto però la riapertura del termine di presentazione delle offerte.

Successivamente in data 28.12.2015, con nota di cui al protocollo n. 527410, il CRAS ha riscontrato negativamente tale richiesta.

Con ricorso, pervenuto in data 31.12.2015, Grifols Italia S.p.a. ha adito il TAR Veneto richiedendo l'annullamento del decreto di modifica degli atti di gara, per la parte in cui non disponeva la riapertura dei termini di presentazione delle offerte.

In data 13.01.2015 si è tenuta l'udienza camerale per la trattazione dell'istanza di sospensione, nel corso della quale si è costituita in adesione la ditta Kedrion S.p.a. e si è altresì costituita la ditta CLS Behring. In tale sede si è stabilito di procedere ad un differimento dei termini di presentazione delle offerte dal 22.01.2016 iniziale al 15.02.2016.

Pertanto con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 3 del 14.01.2016, modificando il precedente decreto d'indizione della gara n. 96 del 26.11.2015, di seguito modificato parzialmente e rettificato col succitato Decreto n.107 del 22.12.2015, è stato posticipato il termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 15.02.2016, fissando la data della prima seduta pubblica per il giorno 18.02.2016, alle ore 13.00, (anziché per il giorno 26.01.2016) ferma restando ogni altra previsione degli atti di gara.

Anche la ditta Kedrion S.p.A., con ricorso spedito per la notifica in data 18/12/2015 aveva impugnato il decreto di indizione e ogni altro atto presupposto o conseguente allo stesso, deducendo supposti vizi di illegittimità legati essenzialmente alla fase di indizione di gara.

Il Tar Veneto con ordinanza del 18.01.2016 ha respinto l'istanza cautelare avanzata dalla ditta Kedrion sentenza del in tal senso adducendo che *“ad una sommaria deliberazione, propria della presente fase di giudizio, l'istanza cautelare proposta non appare suscettibile di positiva definizione per quel che riguarda, in particolare, il fumus boni iuris, avendo parte ricorrente svolto censure che rilevano essenzialmente nella fase di svolgimento della procedura di gara, non ancora posta in essere; nella medesima ordinanza il TAR ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016. .*

In data 21.01.2016 la ditta Kedrion depositava motivi aggiunti al TAR Veneto confermando la richiesta di annullamento del decreto di indizione.

Nel contempo, la ditta Kedrion presentava appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR in data 02.02.2016.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale Sez. III dell'11.02.2016, con i decreti presidenziali *inaudita altera parte* nn. 00487/2016 Reg. Prov. Cau. e 00931/2016 Reg. Ric. sospendeva l'efficacia degli atti e della procedura di gara in oggetto limitatamente alla fase di apertura delle buste n. 2 relative all'offerta tecnica e contestualmente fissava l'udienza del 25.02.2016 per la discussione collegiale dell'appello cautelare.

Conseguentemente, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato , in data del 18.02.2016, si è svolta la prima seduta pubblica di è nella quale si è proceduto all'apertura delle sole buste relative alla documentazione amministrativa, riscontrando la completezza e la regolarità dei documenti prodotti da tutti gli offerenti e ammettendoli pertanto *al prosieguo della gara.*

Nella seduta del 25.02.2016, con ordinanza n.116/2016, il Consiglio di Stato (sezione terza) ha respinto l'appello cautelare proposto da Kedrion, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.

Pertanto, in data 03.03.2016 si è svolta la seconda seduta pubblica, durante la quale si è proceduto all'apertura delle buste n. 2 contenenti le offerte tecniche, verificandone completezza e regolarità dei relativi documenti.

La Commissione giudicatrice, appositamente nominata, ai sensi dell'art.8 del disciplinare, in data 03.03.2016 ha svolto, in seduta riservata come da verbale agli atti del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, le

operazioni di attribuzione del punteggio previsto (max 10 punti) per gli “Ulteriori requisiti qualitativi” di cui all’art.7 del disciplinare di gara.

Con decreto n. n. 27 del 8.03.2016, in considerazione di quanto previsto dal disciplinare di gara agli articoli 7 ed 8 relativamente all’assegnazione dei 90 punti relativi alla convenienza economica, qualità ed efficienza produttiva, si è ritenuto opportuno attribuire alla Commissione Giudicatrice già nominata, l’incarico di svolgere le funzioni previste dal disciplinare, anche in qualità di Seggio di Gara, nella seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria, prevista per il giorno 9 marzo 2016, alle ore 11, presso la sede del Coordinamento.

In tale seduta, come da verbale dell’Ufficiale Rogante agli atti presso il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità è stata data lettura dei punteggi di valutazione tecnico-qualitativo assegnati dalla Commissione Giudicatrice in ordine agli “ulteriori requisiti qualitativi”, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche delle ditte con la conseguente attribuzione dei punteggi relativi a convenienza economica, qualità ed efficienza produttiva, come previsto dall’art.7 del Disciplinare di gara, pervenendo quindi alle risultanze finali dei punteggi complessivamente attribuiti ed all’aggiudicazione provvisoria, come da prospetto riportato nell’allegato A al presente decreto nell’ordine che segue:

1° classificata ditta CSL Behring S.p.a. con punti 96,67 ;
2° classificata ditta Kedrion S.p.a. con punti 11,22,
3° classificata ditta Grifols S.p.a. con punti 6,51.

Pur non risultando anomala l’offerta presentata dalla ditta CSL Behring, in quanto non ha raggiunto i 4/5 del punteggio massimo relativamente al punteggio qualitativo (6,67 su 10 punti), la stazione appaltante ha ritenuto opportuno, al fine di poter valutare la congruità dell’offerta presentata in gara, richiedere con nota prot.n. 95716 del 9.03.2016 alla ditta CSL Behring (aggiudicataria provvisoriamente), di tramettere le giustificazioni atte a dimostrare la congruità dell’offerta, relativamente alle specifiche voci di costo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto.

In data 23.03.2016 la Ditta CSL Behring ha fornito le giustificazioni e precisazioni richieste, che hanno dato conto ampiamente e dettagliatamente delle singole voci di costo componenti l’offerta e che sono da ritenersi idonee a comprovare la congruità dell’offerta.

Risulta pertanto necessario provvedere all’approvazione delle risultanze di gara e alla conseguente aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura del servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e per la produzione, stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati, a favore della CSL Behring S.p.a., alle condizioni tecniche ed economiche di cui all’offerta presentata in gara.

Si precisa infine che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta, ma diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti, ai sensi dell’art. 11, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nei confronti della ditta aggiudicataria.

TUTTO CIO’ PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219,
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 12 aprile 2012;
VISTA la legge 8 novembre 2012, n. 189;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 5 dicembre 2014;
VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con la L. 27 febbraio 2015, n. 11;
VISTA la DGRV n.1135 del 01.09.2015;
VISTE le DGRV n.431 del 04.04.2014 e n. 564 del 21.04.2015;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Controlli e Governo del SSN n. 44 del 19.05.2015;
VISTO il Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 96 del 26.11.2015;

VISTO il Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 107 del 22.12.2015;
VISTO il Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 3 del 14.01.2016;
VISTO il Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 13 del 18.02.2016;
VISTO il Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 23 del 29.02.2016;
VISTO il Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 27 del 8.03.2016.

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le risultanze della procedura di gara per la fornitura del servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e per la produzione, stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati, come riportate nel prospetto **allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente a favore di CSL Behring S.p.a. la procedura aperta per la fornitura del servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e per la produzione, stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati alle condizioni tecniche ed economiche di cui all'offerta presentata in gara;
3. di precisare che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta, ma diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti, ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nei confronti della ditta aggiudicataria;
4. di dare atto che la Regione del Veneto provvederà alla stipula del contratto per nome e per conto delle Regioni e/o Provincia Autonoma deleganti;
5. di dare atto che con tale aggiudicazione si stima che, rispetto ai costi attualmente sostenuti, vi sia per le Regioni e Province Autonome committenti un risparmio annuo di euro 15.961.776,99, che si traduce in un risparmio di euro di € 119.713.327,39 per l'intera durata contrattuale (pari al quinquennio di fornitura e alle eventuali opzioni di rinnovo biennale e proroga di sei mesi previsti dagli atti di gara);
6. di dare atto che per il solo Veneto, rispetto ai costi attualmente sostenuti, tale risparmio è quantificabile in € 7.182.799,64 annui e quindi in € 53.870.997,32, Iva esclusa, per il periodo complessivo di cui al punto precedente;
7. di dare atto che le singole Regioni e/o Province Autonome deleganti provvederanno autonomamente alla gestione ordini al proprio interno, al ricevimento merci con verifica quali-quantitativa ed al ricevimento delle fatture e relativi pagamenti;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione, in quanto gli impegni finanziari, derivanti dall'aggiudicazione del servizio de quo, saranno disciplinati attraverso appositi decreti del Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR;
9. di pubblicare per estratto il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Dirigente del
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
f.to Nicola De Conti